

La nuova disciplina dei controlli sugli enti del Terzo settore

Lo scorso 15 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2025 in materia di controlli sugli ETS. Si tratta di un decreto molto atteso e sicuramente essenziale nell'architettura complessiva del nuovo ordinamento giuridico del Terzo settore, avendo il compito di proteggere e salvaguardare la specifica identità degli ETS da rischi di abuso della qualifica, capaci di comprometterne l'immagine e, allo stesso tempo, di tutelare le risorse pubbliche e gli affidamenti riposti da donatori e volontari in questa categoria di enti. A tal riguardo è opportuno chiedersi: quando inizieranno i controlli? Che tipo di controlli saranno quelli esercitati dagli Uffici del RUNTS e dagli altri soggetti "autorizzati"? Come si integreranno tali verifiche con quelle dell'Amministrazione finanziaria? Quali sono le sostanziali differenze tra controlli "ordinari" e "straordinari"? Quali potrebbero essere le conseguenze per gli enti di verbalizzazioni "negative"? A questi e altri quesiti si proverà a rispondere nell'ambito del presente lavoro.

Antonio FICI *

1. Funzioni e caratteristiche generali della disciplina dei controlli sugli ETS

Il DM 7.8.2025 (d'ora in poi anche decreto "controlli"), pubblicato lo scorso 15 settembre in Gazzetta Ufficiale, disciplina nel dettaglio la materia dei controlli sugli enti del Terzo settore, in attuazione dell'art. 93 CTS¹.

Il decreto ministeriale – previsto dall'art. 96 CTS – era molto atteso perché destinato a completare una parte molto importante del complessivo regime

giuridico degli enti del Terzo settore *post* riforma. L'attività di controllo di cui si occupa è, infatti, diretta a verificare il **rispetto sostanziale** da parte degli enti ad essa sottoposti delle diverse norme del Codice loro applicabili (in merito a contenuti essenziali dello statuto, attività svolta, finalità perseguite, *governance*, trasparenza e pubblicità, ecc.) e alla cui **effettiva osservanza** è per legge subordinato il mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS e di riflesso della qualifica di ETS (art. 3 comma 1 lett. a) del DM 7.8.2025)².

In tal senso, i controlli costituiscono un elemen-

* Avvocato - Professore di Diritto privato nell'Università di Roma Tor Vergata – Direttore scientifico della Fondazione Terzjus ETS

1 Il decreto può, in qualche modo, considerarsi altresì attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 21 del DM 15.9.2020 n. 106 sulla revisione d'ufficio del RUNTS.

2 L'art. 3 co. 1, nel definire l'oggetto dei controlli, fa riferimento a tre punti tra loro correlati e comunque riconducibili

to necessario di una normativa di qualificazione, quale è quella sugli enti del Terzo settore, che dal punto di vista logico si articola e sviluppa nel modo seguente:

- un ente giuridico ottiene la qualifica di ETS (o qualifiche più specifiche come quelle di ODV, APS, Ente filantropico o Rete associativa) iscrivendosi nel RUNTS;
- la qualifica consente all'ente iscritto nel registro di accedere ad uno specifico regime giuridico di natura promozionale (non solo sotto il profilo fiscale, ma anche, ad esempio, dei rapporti con gli enti pubblici o con potenziali donatori);
- affinché l'ente possa mantenere l'iscrizione nel RUNTS e la qualifica di ETS, esso è però tenuto a osservare specifiche regole "di ingaggio", che tecnicamente costituiscono oneri di qualificazione imposti all'ente per garantirne quella socialità che ne giustifica il supporto legislativo;
- l'ente qualificatosi come ETS è pertanto sottoposto a controlli esterni diretti a verificare il rispetto da parte dell'ente medesimo delle regole ad esso imposte ai fini del possesso della qualifica;
- in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'agire, l'ente sottoposto ai controlli rischia, in ultima battuta, di essere cancellato dal RUNTS e perdere così la qualifica posseduta³.

Da questo punto di vista, ben si comprende allora perché il medesimo decreto "controlli" individui espressamente nella **tutela dell'interesse pubblico e della funzione sociale svolta dagli ETS** lo scopo ultimo della normativa (art. 1 comma 3 del DM 7.8.2025).

A tal riguardo, agevole è il collegamento con quella disposizione costituzionale che – rivolta ad uno specifico tipo di enti giuridici, le società cooperative, che oggi, assieme agli ETS, rientrano nell'area della "economia sociale"⁴ – da un lato riconosce la *"funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata"*, e dall'altro lato ne prevede la promozione da parte della legge, richiedendo al contempo che la legge stessa *"ne assicur[i], con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"* (art. 45 Cost.).

La promozione legislativa di una determinata categoria di enti, pertanto, richiede un'attività di **accertamento della effettiva meritevolezza del soggetto destinatario del sostegno legislativo**.

Non a caso la Corte Costituzionale, nella fondamentale sentenza n. 131/2020, ha individuato tra gli elementi caratterizzanti gli enti del Terzo settore, che sul piano costituzionale giustificano il regime giuridico ad essi riservato (nel caso specifico all'attenzione della Corte, si trattava dei rapporti di "amministrazione condivisa" tra ETS e pubbliche amministrazioni), il loro essere sottoposti a

al primo, cioè *"la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS"*. Infatti, *"il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale"* – cui la lett. b) dell'art. 3 co. 1 fa riferimento – è anch'esso da intendersi come requisito necessario al mantenimento dell'iscrizione e dunque come onere per la conservazione della qualifica di ETS. Opportunamente, infatti, l'art. 21 co. 2 del DM 106/2020, con riferimento all'attività di revisione del RUNTS, chiariva come essa fosse *"volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza"*. Lo stesso è a dirsi per il più generico *"adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS"* di cui si parla nella lett. c).

- 3 Provvedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS e non già di estinzione dell'ente, dal momento che un ente può sopravvivere anche senza la qualifica di ETS in precedenza ottenuta, ferme restando le conseguenze patrimoniali a carico dell'ente (cioè l'obbligo devoluzione del patrimonio "incrementale") di cui si dirà più avanti nel testo.

- 4 Nella prima versione del "Piano d'azione dell'economia sociale", che nel mese di ottobre 2025 il Governo italiano ha sottoposto alla consultazione dei soggetti interessati, non solo le cooperative sono ricomprese nell'economia sociale, ma di essa sono definite "un pilastro" (cfr. § 23).

"rigorosi controlli" ai sensi degli artt. 90-97 CTS. Occorre, inoltre, rimarcare il **nesso sussistente tra fiscalità promozionale e controlli pubblici esterni**. Anche se nella recente *comfort letter* del 7 marzo 2025, con la quale i servizi della Commissione europea hanno giudicato compatibili col diritto eurounioniale le principali norme fiscali di cui al titolo X del CTS, non si fa esplicito riferimento ai controlli sugli ETS, sicuramente anche le norme che li prevedono hanno contribuito alle conclusioni cui si è giunti in questo parere, tenendo conto dell'influenza che su di esso ha avuto la sentenza *Paint Graphos* in materia di società cooperative⁵. In questa nota decisione dell'8 settembre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione Europea si è infatti soffermata sull'obbligo che incombe sugli Stati membri che agevolano determinate categorie di soggetti di *"vigilare affinché sia rispettato il requisito della coerenza di una data agevolazione, non solamente con le caratteristiche inerenti al sistema tributario di cui trattasi, ma anche relativamente all'attuazione di detto sistema"* (par. 73), sicché *"spetta [...] allo Stato membro interessato realizzare e far applicare procedure di controllo e di vigilanza opportune al fine di garantire la coerenza delle specifiche misure fiscali introdotte a favore delle società cooperative con la logica e la struttura generale del sistema tributario ed evitare che enti economici scelgano questa specifica forma giuridica esclusivamente al fine di godere delle agevolazioni in materia d'imposte previste per siffatto tipo di società"* (par. 74).

In verità, la disciplina dei controlli non è funzionale alla sola salvaguardia dell'interesse pubblico in senso stretto, ma altresì dell'**interesse della collettività e del Terzo settore medesimo nell'affidabilità degli ETS**. Gli ETS, infatti, non possono permettersi di tradire la fiducia in essi

riposta da privati che, attratti e rassicurati dalla qualifica posseduta, li supportano mediante liberalità di varia natura e/o prestazioni di attività di volontariato, nonché scegliendoli come fornitori di servizi in mercati nei quali gli ETS concorrono con fornitori di altra natura. Il controllo esterno pubblico sugli ETS, pertanto, si fa altresì carico di **proteggere gli ETS da se stessi**, ovvero sia da potenziali abusi della qualifica, che, per quanto possano rappresentare casi isolati, hanno, per loro intima natura (proprio a causa dell'elevato livello di fiducia riposto dal pubblico negli ETS), una notevole capacità di offuscare l'immagine complessiva del Terzo settore e il valore del *"brand"* ETS.

I **controlli** in questione presentano alcune caratteristiche generali che è opportuno elencare al fine di comprendere meglio i contenuti della normativa e i suoi rapporti con altre forme di controllo cui gli ETS sono sottoposti:

- sono **controlli ex post e in itinere**, nella misura in cui seguono all'iscrizione di un ente nel RUNTS e concernono l'operatività degli enti iscritti nel registro;
- sono **controlli essenzialmente di legittimità e non di merito**, poiché sono diretti a verificare il rispetto delle regole di condotta degli ETS e non già a valutare l'opportunità delle scelte di gestione dai medesimi compiute (tali decisioni rientrano in quella che nel gergo societario si chiama *"business judgement rule"*, ovvero sia l'area della discrezionalità gestoria sottratta a sindacato esterno, anche giurisdizionale), fatti ovviamente salvi i casi in cui una scelta di merito non determini il compimento di operazioni illegittime alla luce delle norme vigenti;
- sono **controlli sostanziali e non (esclusivamente) formali**, essendo diretti ad accertare se l'ente iscritto al RUNTS agisce *effettivamente*

5 Corte di Giustizia 8.9.2011 cause da C-78/08 a C-80/08, in *Sistema Integrato Eutekne*.

in conformità alle regole applicabili; anche per questa ragione (e non solo per la loro natura di controlli successivi alla registrazione) tali controlli si distinguono dai controlli di natura eminentemente formale che, ai sensi del DM 106/2020, gli Uffici del RUNTS (nonché i notai allorché si applica l'art. 22 CTS) esercitano sugli enti che richiedono l'iscrizione al RUNTS;

- sono **controlli esterni**, anche quando sono effettuati (come vedremo) da soggetti privati "autorizzati", ed in quanto tali si distinguono dagli specifici controlli interni che sono di competenza degli organi di controllo degli ETS allorché istituiti sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 CTS.

Il controllo generale di legittimità che si realizza applicando le disposizioni del DM 7.8.2025 non esclude peraltro – come del resto chiarisce l'art. 1 comma 2 dello stesso decreto – ulteriori e più specifiche forme di controllo cui gli ETS, come tutti gli altri enti, sono sottoposti da parte di altre pubbliche amministrazioni sulla base di diverse disposizioni di legge, tra cui innanzitutto i **controlli dell'Amministrazione finanziaria**.

A tal riguardo, l'art. 94 CTS – collocato proprio nel titolo XI che nel Codice del 2017 è dedicato ai controlli sugli ETS – prevede che l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 13, 15, 23 e 24 CTS, nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste in favore degli enti iscritti al RUNTS, ed in presenza di violazioni disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ETS. La circostanza che la qualifica di ETS abbia natura civilistico-sostanziale e non già tributaria, come invece aveva (ed ancora ha) quella di ONLUS, fa sì che l'eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, **pur potendo determinare il disconoscimento del regime fiscale, non spieghi tuttavia effetti automatici sull'iscrizione dell'ente al RUNTS**. L'art. 94 comma 2 CTS, e

sulla sua scia l'art. 1 comma 2 del DM 7.8.2025, obbligano infatti l'Amministrazione finanziaria a trasmettere al competente Ufficio del RUNTS ogni elemento utile ai fini della valutazione relativa *"all'eventuale cancellazione"* dell'ente dal RUNTS, *"ove ne ricorrano i presupposti"*. **La cancellazione dal RUNTS è dunque atto di competenza dell'Ufficio del RUNTS che non consegue necessariamente alla violazione di norme tributarie** accertata dall'Amministrazione finanziaria, anche se siffatto accertamento potrebbe ovviamente dar luogo ad una procedura di controllo "straordinario" che potrebbe, questa sì, chiudersi con la cancellazione dell'ente dal RUNTS.

La collaborazione tra le due amministrazioni può del resto realizzarsi anche in senso inverso, essendo l'Ufficio del RUNTS tenuto, ai sensi dell'art. 94 comma 1 CTS e dell'art. 19 comma 1 del DM 7.8.2025, a trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei propri controlli ai fini dell'eventuale assunzione da parte di quest'ultima dei provvedimenti di sua competenza.

2. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina

Il decreto "controlli" non si applica a tutti gli ETS, ma soltanto ad alcune loro tipologie.

Segnatamente, sono sottoposti ai controlli previsti dal decreto esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, ovvero sia, rispettivamente,

- **ODV;**
- **APS;**
- **Enti filantropici;**
- **Reti associative e**
- **gli altri enti del Terzo settore** (artt. 1 commi 6 e 7, e 2 del DM 7.8.2025).

Questi enti saranno sottoposti ai controlli di cui alla normativa in oggetto anche qualora versino in uno stato di scioglimento volontario o di con-

cordato preventivo, ma non già, invece, se sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'art. 25 comma 1 c.c., nel caso in cui abbiano la forma giuridica di fondazione (poiché tale istituto del codice civile si applica esclusivamente alle fondazioni), o alle procedure concorsuali di cui al DLgs. 14/2019 (CCII).

Il decreto "controlli" **non riguarda pertanto le imprese sociali**, incluse le cooperative sociali di cui alla L. 381/91, e **le società di mutuo soccorso** di cui alla L. 3818/1886 (tanto quelle che si iscrivono nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese, quanto quelle che invece si iscrivono nella sezione apposita, loro dedicata, del RUNTS)⁶, non già perché non siano sottoposte anch'esse a controlli esterni, ma perché loro si applica, a tal riguardo, una disciplina particolare (segnatamente, alle imprese sociali che non hanno forma di cooperativa, l'art. 15 del DLgs. 112/2017, e relative norme di attuazione, mentre alle cooperative sociali e alle cooperative imprese sociali, nonché alle società di mutuo soccorso, queste ultime anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, il DLgs. 220/2002).

Il decreto "controlli" è destinato dunque ad applicarsi a circa 118.000 ETS, poiché tanti sono, nel momento in cui si scrive, gli ETS diversi dalle

imprese sociali e dalle società di mutuo soccorso iscritte al RUNTS⁷. All'interno di questo sottogruppo di ETS si contano poco più di 65.000 APS, poco meno di 39.000 ODV, poco meno di 13.000 altri enti del Terzo settore, 400 enti filantropici e 66 reti associative (di cui 45 hanno anche la qualifica di APS e 10 anche quella di ODV). In verità, questo numero è destinato a crescere in tempi abbastanza rapidi per effetto dell'ormai prossima scomparsa della figura delle ONLUS, decretata dall'arrivo della *comfort letter* europea e dalle conseguenti modifiche subite dall'art. 104 comma 2 CTS⁸. Le ONLUS dovranno, infatti, fare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026⁹, e così qualificarsi come ETS, se non intendono perdere, oltre alla qualifica di ONLUS, anche il patrimonio accumulato dalla data di iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS¹⁰. Chiaramente, sotto il profilo dei controlli e dell'applicazione della disciplina che qui si commenta, a quest'ultima saranno sottoposte soltanto quelle ONLUS che non decideranno di qualificarsi come imprese sociali o società di mutuo soccorso¹¹.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto "controlli", il quadro della normativa sulla vigilanza dell'insieme degli enti del Terzo settore è pertanto quello raffigurato nella tabella seguente.

6 Sulla disciplina delle società di mutuo soccorso e il profilo specifico della loro registrazione, sia consentito rinviare a Fici A. "Le società di mutuo soccorso: una fattispecie in cerca di disciplina", in Terzjus (a cura di), "Dalla regolazione alla promozione. Una riforma da completare. 3° Rapporto sullo stato e le prospettive del diritto del terzo settore in Italia", Napoli, 2023, p. 319 ss.

7 Imprese sociali e società di mutuo soccorso attualmente iscritte sono poco più di 22.000 per un totale complessivo di ETS ormai prossimo, dunque, a 140.000 enti.

8 Che adesso (dopo le modifiche ad opera del DL 84/2025) così dispone: "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025". Questa norma influisce sul sistema di abrogazioni di cui all'art. 102 co. 2 CTS, che erano condizionate al decorso del termine di cui all'art. 104 co. 2. Tra queste abrogazioni, quella relativa agli artt. 10-29 del DLgs. 460/97 sulle ONLUS.

9 Per approfondimenti in questa Rivista, si veda, da ultimo, Riccardelli N. "Il destino delle ONLUS dopo la pubblicazione della comfort letter", 2, 2025, p. 6 ss.

10 Si veda l'art. 101 co. 8 CTS, anche con riferimento alle eccezioni rispetto all'obbligo di devoluzione.

11 Sul punto sia consentito rinviare a Fici A. "La «comfort letter» europea sulla fiscalità degli ETS e le scelte delle ONLUS", *Diritto ed economia del terzo settore*, 1, 2025, p. 129 ss.

DISCIPLINE IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

TIPOLOGIE DI ETS	NUMERO ATTUALE DI ENTI	DISCIPLINA APPLICABILE
<ul style="list-style-type: none"> - ODV - APS - Enti filantropici - Reti associative - Altri enti del Terzo settore 	118.000 ca.	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. 90-96 CTS - DM 7.8.2025
<ul style="list-style-type: none"> - Imprese sociali (escluse quelle in forma di cooperativa) 	22.000 ca.	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 15 DLgs. 112/2017 - DM 29.3.2022 - DM 14.2.2023
<ul style="list-style-type: none"> - Cooperative sociali ex L. 381/91 - Cooperative imprese sociali - Società di mutuo soccorso 		<ul style="list-style-type: none"> - DLgs. 220/2002

3. I soggetti del controllo: i controlli "esterni" e l'"auto-controllo"

Il decreto "controlli" individua diverse categorie di soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività di controllo degli ETS:

- i soggetti "responsabili" (art. 4 del DM 7.8.2025);
- i soggetti "autorizzati" (artt. 1 comma 4 e 6 del DM 7.8.2025);
- i soggetti "incaricati" (artt. 8 e 9 del DM 7.8.2025);
- ed infine, anche se il decreto non li menziona espressamente in questi termini, i soggetti "convenzionati" (art. 4 comma 2 lett. b) del DM 7.8.2025).

Ai fini dell'applicazione del decreto e delle scelte degli ETS in materia di organizzazione di sistemi di autocontrollo, altresì importante è la nozione di ente "aderente" impiegata dal decreto a fini regolatori ed in particolare di individuazione del soggetto competente ad effettuare i controlli.

I SOGGETTI "RESPONSABILI"

I soggetti "responsabili" dei controlli sono gli enti ai quali il decreto, sulla base delle previsioni della normativa primaria, affida la competenza in materia di controllo. Più precisamente, sono responsabili dei controlli gli **Uffici del RUNTS** (statale, regionali e delle due Province autonome, secondo la ripartizione delle competenze già operata dall'art. 5 del DM 106/2020)¹² e i soggetti "autorizzati".

I SOGGETTI "AUTORIZZATI"

Possono essere "autorizzati" ai controlli quelle **reti associative nazionali** (RAN) e quei **centri di servizio per il volontariato** (CSV) che abbiano chiesto ed ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS), sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del DM 7.8.2025, l'autorizzazione allo svolgimento dei controlli "ordinari" sugli ETS (ad essi "aderenti" o, come vedremo, "aderenti" a soggetti con essi "convenzionati").

Al fine di ottenere l'autorizzazione, che sarà rilasciata dal MLPS con decreto direttoriale pubbli-

12 L'Ufficio statale del RUNTS ha competenza sulle reti associative, mentre per le altre tipologie di ETS la competenza è attribuita all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS nel quale l'ETS ha la propria sede legale.

cato sul proprio sito *internet*, RAN e CSV devono presentare al MLPS un'**istanza di autorizzazione** con dichiarazione di impegno ad effettuare i controlli ordinari sugli enti aderenti, corredata di documentazione comprovante:

- la propria capacità di effettuare detti controlli, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle proprie articolazioni territoriali;
- la disponibilità di un numero di soggetti "incaricati" tale da garantire il regolare ed efficace espletamento delle attività di controllo sugli enti aderenti.

È inoltre necessario che RAN e CSV richiedenti l'autorizzazione abbiano regolarmente adempiuto i propri obblighi di pubblicazione nel RUNTS.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta (e opera il meccanismo del silenzio assenso alla scadenza del termine) e non è soggetta a scadenza, poiché viene meno solo se l'ente "autorizzato" perde la qualifica soggettiva che dell'autorizzazione costituisce il presupposto, ovvero, a seconda dei casi, la natura di RAN o di CSV, oppure qualora venga revocata dal MLPS nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sui soggetti "autorizzati". Un **decreto direttoriale di revoca** dell'autorizzazione potrebbe essere emesso in una o più delle seguenti ipotesi (art. 7 comma 2 del DM 7.8.2025):

- se lo stesso soggetto "autorizzato" richiede la revoca¹³;
- se il soggetto "autorizzato" perde i requisiti previsti dalla legge ai fini del possesso dell'autorizzazione;
- se sono accertate gravi o frequenti irregolarità nello svolgimento dei controlli sugli ETS;
- se è accertata, sulla base delle risultanze dei controlli espletati, l'inidoneità del soggetto "autorizzato" ad assolvere efficacemente l'attività di controllo sugli enti aderenti.

Il soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione non può richiederla nuovamente se non dopo che siano trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca (art. 7 comma 4).

È da ricordare infine che i soggetti "autorizzati" ricevono dal MLPS un **finanziamento specifico** per i controlli effettuati sugli ETS, per la cui quantificazione non rileva la circostanza che gli ETS controllati siano aderenti al soggetto "autorizzato" oppure siano aderenti a soggetti "convenzionati" con il soggetto "autorizzato". Il finanziamento è concesso per ciascun ente sottoposto a controllo e la sua entità dipende dalle entrate di bilancio di quest'ultimo, più precisamente, dall'ammontare più alto delle entrate dell'ente controllato come risultante dai bilanci depositati relativi agli esercizi finanziari del triennio antecedente all'avvio del controllo (art. 20 comma 1 del DM 7.8.2025).

FINANZIAMENTO PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DA RAN E CSV "AUTORIZZATI"

MASSIMO AMMONTARE DELLE ENTRATE NEL TRIENNIO ANTECEDENTE I CONTROLLI	FINANZIAMENTO
Fino a 60.000 euro	50 euro
Da 60.000,01 a 300.000 euro	100 euro
Da 300.000,01 euro a 1 milione di euro	250 euro
Oltre 1 milione di euro	500 euro

13 Nel qual caso, l'art. 7 co. 3 del decreto chiarisce però che la revoca ha effetto soltanto a partire dal triennio successivo di controlli. Il soggetto "autorizzato" è, pertanto, tenuto a effettuare i controlli già programmati per il triennio nel quale la revoca su richiesta è stata disposta.

L'ammontare del finanziamento è indubbiamente modesto e se non sarà in futuro, come auspicabile, rivisto al rialzo, probabilmente obbligherà RAN e CSV intenzionati ad effettuare i controlli sugli enti aderenti a reperire risorse aggiuntive mediante le quali far funzionare adeguatamente il sistema dei controlli. I costi dell'attività di controllo per i soggetti "autorizzati" dipenderanno sì dal numero complessivo di ETS da sottoporre a controllo, ma anche da altri elementi, quali le dimensioni economiche di questi enti, gli statuti adottati e l'attività di interesse generale svolta. Può presumersi, ad esempio, che reti associative cui aderiscano ETS "minori" (sulla cui nozione ci soffermeremo in seguito) che per di più adottino statuti *standard* approvati dal MLPS saranno chiamate a sostenere per i controlli sugli enti aderenti costi inferiori rispetto a reti associative che abbiano in prevalenza enti aderenti con entrate superiori a 60.000 euro e statuti ed attività tra loro diversificate.

I SOGGETTI "INCARICATI"

Gli "incaricati dei controlli" sono **le persone fisiche che materialmente eseguono gli accertamenti su mandato di un soggetto "responsabile"**. Nell'esercizio delle loro funzioni, se non sono già dipendenti di pubbliche amministrazioni, s'intendono incaricati di pubblico servizio (art. 9 comma 1 del DM 7.8.2025).

Gli "incaricati" possono essere tanto dipendenti del soggetto "responsabile", quanto collaboratori o professionisti esterni. Le RAN "autorizzate" possono anche avvalersi di dipendenti e collaboratori delle proprie articolazioni territoriali (spesso nella prassi denominate "comitati"), evidentemente anche qualora queste ultime (come nella maggior parte dei casi accade) abbiano soggettività giuridica autonoma e distinta da quella della propria rete associativa. L'art. 8

comma 1 del DM 7.8.2025 è chiaro nell'attribuire in ogni caso **al soggetto "responsabile" la responsabilità per l'attività di controllo**.

Gli "incaricati" dei controlli, pertanto, potranno sì rispondere per eventuali negligenze nello svolgimento dei controlli (essi infatti – secondo quanto espressamente previsto dall'art. 9 commi 2 e 3 del DM 7.8.2025 – devono adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, nonché in assenza di situazioni di conflitto d'interesse, attestare sempre il vero e mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui abbiano acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio), ma soltanto, almeno così pare, nei confronti del soggetto "responsabile" che li abbia incaricati.

L'art. 8 comma 3 individua i requisiti necessari ai fini dell'inserimento di una persona negli appositi **elenchi dei soggetti "incaricati"** che ciascun soggetto "responsabile" deve tenere, comunicare al MLPS e pubblicare sul proprio sito *internet*.

Premesso che gli "incaricati" non possono mai trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 2382 e 2399 comma 1 c.c., pena la loro decadenza dall'ufficio, il decreto prevede **tre requisiti tra loro alternativi**, sicché è sufficiente il possesso di uno di essi per l'assunzione del ruolo di soggetto "incaricato" (previa iscrizione negli appositi elenchi).

Il primo è aver frequentato con esito positivo un corso di formazione idoneo a fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento dei controlli sugli ETS. Questi corsi sono organizzati dai soggetti "responsabili" o dagli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro, devono avere una durata non inferiore a 40 ore e concludersi con una prova finale e il rilascio al partecipante di un attestato, in caso di esito positivo della prova. I contenuti minimi di questi corsi dovranno essere stabiliti con decreto mi-

nisteriale (art. 8 comma 4 del DM 7.8.2025)¹⁴. Il secondo è il possesso di una comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS o in materia di ETS.

Il terzo è appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., e dunque essere revisori legali iscritti negli appositi registri, professionisti iscritti in determinati albi (avvocati, dottori commercialisti, ecc.) o professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Anche ai fini dell'organizzazione e gestione del sistema dei controlli da parte di RAN e CSV "autorizzati", è importante tenere conto del fatto che coloro che saranno incaricati sulla base dei primi due requisiti sopra indicati dovranno partecipare ad almeno un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 20 ore nell'arco di un triennio, pena la cancellazione dall'elenco dei soggetti "incaricati". Questi corsi di aggiornamento sono organizzati dai soggetti "responsabili" o dagli ordini professionali, anche in collaborazione tra loro. Non è previsto, come invece avviene per i corsi di accesso agli elenchi dei soggetti "incaricati", un decreto ministeriale che ne stabilisca i contenuti minimi (art. 8 comma 5 del DM 7.8.2025). Gli "incaricati" in possesso del terzo requisito, invece, non sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento.

I soggetti "autorizzati" non potranno attribuire alla stessa persona l'incarico di effettuare più di tre procedure di controllo consecutive sullo stesso ETS,

mentre gli Uffici del RUNTS saranno tenuti ad applicare, nell'individuazione delle persone che svolgono i controlli, il principio di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le risorse umane disponibili (art. 8 comma 8 del DM 7.8.2025).

I SOGGETTI "CONVENZIONATI"

Soggetti "convenzionati" possono denominarsi **le reti associative e i CSV** che, non essendo "autorizzati" (per mancanza di requisiti nel caso delle reti associative "non" nazionali oppure semplicemente perché non abbiano fatto istanza di autorizzazione al MLPS), abbiano **stipulato un'apposita convenzione con un soggetto "autorizzato" al fine di "affidare" a quest'ultimo i controlli** (come spiegheremo in seguito, "ordinari") sugli enti loro aderenti¹⁵. Ad esempio, la rete associativa "Alfa" potrebbe stipulare una convenzione con la rete associativa nazionale "Beta", soggetto "autorizzato" ai controlli dal MLPS, per conferire a quest'ultima rete la competenza in materia di controlli ("ordinari") sui propri enti. Gli enti aderenti alla rete "Alfa" (ed ovviamente non aderenti ad alcun soggetto "autorizzato") sarebbero così controllati dalla rete "Beta". Lo stesso tipo di convenzione potrebbe concludersi tra due CSV (uno non autorizzato ed uno autorizzato), oppure tra un CSV (non autorizzato) ed una RAN (autorizzata).

Significativo è il fatto che **questo convenzionamento potrebbe altresì perfezionarsi tra un Ufficio del RUNTS e un soggetto "autorizzato"**. Il decreto "controlli" offre infatti la possibi-

14 L'art. 21 co. 3 del DM 7.8.2025, peraltro prevede che nel primo anno di applicazione del decreto medesimo, tali corsi di formazione possano altresì essere organizzati dal MLPS, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome nonché con le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale, rispettivamente, degli ETS e dei CSV, che sono, com'è noto, il Forum Nazionale del Terzo Settore e CSVnet.

15 L'art. 4 co. 3 del DM 7.8.2025 dispone che tali convenzioni debbano essere trasmesse al MLPS, che le pubblica, anche per estratto, sul suo sito *internet*, e che i soggetti "autorizzati" che hanno sottoscritto le convenzioni devono comunicare al sistema informativo del RUNTS i dati necessari per mettere in relazione gli enti da controllare con il soggetto "autorizzato" che effettuerà il controllo.

lità agli Uffici del RUNTS di stipulare convenzioni con soggetti "autorizzati" (RAN o CSV) al fine di affidare a questi ultimi i controlli sugli enti che, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del decreto, competerebbe agli Uffici del RUNTS sottoporre a controllo¹⁶. **Nulla impedisce che un Ufficio del RUNTS stipuli più convenzioni con più soggetti "autorizzati"**, il che potrebbe avere particolare senso soprattutto nell'ipotesi in cui vi fossero (come è probabile che accada) soggetti "autorizzati" con specifica competenza in materia di controlli su certe forme giuridiche e/o tipologie di ETS. Si pensi, ad esempio, ad una RAN specializzata nei controlli su fondazioni ed enti filantropici oppure ad un'altra RAN specializzata in materia di ODV attive nel settore del trasporto sanitario. Il decreto "controlli" non regola espressamente l'ipotesi, **invero non remota, nella quale un ETS aderisca a più soggetti "convenzionati"**. Ci si deve chiedere se, in tal caso, l'ETS in questione possa esprimere (via RUNTS) la propria preferenza sul soggetto "autorizzato" dal quale farsi sottoporre a controllo, come del resto avviene nel caso in cui esso aderisca a più soggetti "autorizzati", oppure se debba prevalere il criterio della priorità dell'adesione, sicché l'ETS in questione rientrerà nella competenza del soggetto "autorizzato" che abbia stipulato la convenzione con il soggetto "convenzionato" al quale per primo l'ETS abbia aderito.

GLI ETS "ADERENTI"

È importante, inoltre, sottolineare che "aderenti" ai fini del decreto "controlli" si intendono **soltanto quegli enti che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalità di cui al DM 106/2020, la propria affiliazione ad una RAN o ad un CSV "autorizzato"** (art. 1 comma 5). Non basta dunque essere associati ad una RAN o ad un CSV ("autorizzati") per rientrare nella sfera di competenza di questi ultimi in materia di controlli. A tal fine è invece necessario dichiarare l'adesione al RUNTS.

Per converso, poiché l'adesione non presuppone sempre e necessariamente (almeno per quanto riguarda le reti associative) l'esistenza di un rapporto associativo¹⁷, una RAN potrebbe essere competente per i controlli su ETS ad essa "aderenti" ancorché alla medesima non "associati".

Vi sono poi, nel decreto ministeriale, norme particolari che regolano l'ipotesi **di un ETS che abbia dichiarato al RUNTS di aderire a due o più soggetti "autorizzati"** (art. 4 comma 6). In tal caso, all'ETS in questione è data la possibilità di scegliere, mediante un'apposita funzionalità che il sistema informativo del RUNTS metterà a sua disposizione, da quale soggetto "autorizzato" farsi sottoporre a controllo. In assenza di scelta, la competenza per i controlli sull'ETS è attribuita dal decreto al soggetto "autorizzato" al quale l'ETS in questione

16 Ai sensi dell'art. 20 co. 5 del DM 7.8.2025, gli Uffici del RUNTS provvedono ai controlli entro i limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 53 co. 3 CTS, iscritte sul capitolo n. 8060 dello stato di previsione della spesa del MLPS. Le suddette risorse possono essere impiegate anche per il finanziamento delle convenzioni degli Uffici del RUNTS con soggetti "autorizzati", nel rispetto però degli importi massimi di cui alla tabella di cui all'art. 20 co. 1, riprodotta in precedenza nel testo.

17 Per chi volesse approfondire, sia consentito il rinvio a Fici A., Renna M. "Profili strutturali e funzionali delle reti associative", in Caltabiano C. (a cura di) "Advocacy, identità e servizio. Una ricerca sul ruolo e le prospettive dei Centri di Servizio per il Volontariato e delle Reti Associate dopo la riforma del Terzo Settore", Napoli, 2025, p. 239 ss.

abbia aderito per primo. Il decreto ministeriale chiarisce altresì che l'eventuale revoca dell'adesione non produce effetti sulla competenza per

i controlli qualora sia stata comunicata dall'ETS al RUNTS successivamente all'avvio dei controlli stessi.

IL QUADRO DELLE COMPETENZE

ENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO	SOGGETTO RESPONSABILE DEI CONTROLLI "ORDINARI"	SOGGETTO RESPONSABILE DEI CONTROLLI "STRAORDINARI"
ETS aderente ad un soggetto "autorizzato"	RAN "autorizzata" o CSV "autorizzato"	Ufficio del RUNTS (individuato ai sensi dell'art. 5 DM 106/2020)
ETS aderente a due o più soggetti "autorizzati"	RAN "autorizzata" o CSV "autorizzato" scelto dall'ETS (attraverso apposita funzionalità nel RUNTS) <i>oppure (in caso di mancata scelta da parte dell'ETS)</i> Il soggetto "autorizzato" cui l'ETS abbia per primo aderito via RUNTS	
ETS non aderente ad alcun soggetto "autorizzato" ma aderente ad una RAN o ad un CSV "convenzionati" con un soggetto "autorizzato"	RAN "autorizzata" o CSV "autorizzato"	
ETS non aderente ad alcun soggetto "autorizzato" che rientra nella sfera di competenza di un Ufficio del RUNTS "convenzionato"	RAN "autorizzata" o CSV "autorizzato"	
ETS non aderente ad alcun soggetto "autorizzato" che rientra nell'ambito di competenza di un Ufficio del RUNTS non "convenzionato"	Ufficio del RUNTS (individuato ai sensi dell'art. 5 DM 106/2020)	

4. Forme e modalità di controllo

I controlli sono di due tipi: **ordinari e straordinari**. La distinzione tra le due forme di controllo è di centrale rilevanza ai fini della comprensione del disegno generale del decreto "controlli" e del funzionamento del sistema dei controlli nel suo complesso. I **controlli ordinari sono controlli generali, periodici e programmati**, poiché riguardano il ri-

spetto della normativa nel suo complesso e devono svolgersi, per ciascun ETS, almeno una volta ogni tre anni, con decorrenza dall'anno successivo a quello di loro iscrizione nel RUNTS (art. 10 comma 1 del DM 7.8.2025), secondo una preventiva programmazione che ciascun soggetto "responsabile" deve definire entro il 31 marzo di ogni anno e caricare su un'apposita sezione della piattaforma del RUNTS (art. 10 comma 3)¹⁸.

18 La periodicità triennale si pone in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 51 CTS, secondo la quale "con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso", e di cui all'art. 21 co. 1 del DM 106/2020, secondo

I controlli ordinari hanno gli oggetti specificamente individuati dall'art. 11 comma 1 in un apposito elenco di 18 voci, e sono controlli **di natura essenzialmente documentale**, condotti sui documenti depositati nel RUNTS nonché su eventuali altri documenti da richiedersi all'ente sottoposto a controllo o ad altre pubbliche amministrazioni (art. 12 comma 2 del DM 7.8.2025), ferma comunque restando la possibilità di **controlli "in loco"** qualora l'"incaricato", sulla base degli accertamenti documentali già compiuti, li reputi necessari a fini istruttori (art. 12 commi 3-8).

I controlli ordinari hanno un'estensione diversa a seconda delle dimensioni economiche dell'ETS sottoposto a controllo. Infatti, i **controlli ordinari sugli ETS che nel triennio antecedente l'anno di effettuazione del controllo abbiano depositato bilanci con entrate complessive (sempre, cioè in ciascun anno) non superiori a 60.000 euro annui**, sono limitati ad alcuni oggetti di cui all'elenco presente nell'art. 11 comma 1 del DM 7.8.2025 (art. 11 comma 3). Si tratta di una disposizione ispirata a sano pragmatismo, dal momento che, in una condivisibile prospettiva di semplificazione, alleggerisce gli oneri dell'at-

tività di controllo – a beneficio sia dei soggetti chiamati a svolgerla sia degli enti che ad essa saranno sottoposti – in quei casi in cui è inferiore (stanti le modeste dimensioni economiche dell'ente) il rischio di potenziale pregiudizio a danno degli interessi (pubblici e privati) tutelati dalla normativa. In questo senso, l'art. 11 comma 3 del decreto condivide la medesima *ratio* del nuovo art. 13 comma 2-*bis* CTS, introdotto nel luglio del 2024, che prevede la possibilità per gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro di redigere il bilancio in forma di rendiconto per cassa semplificato con entrate ed uscite indicate in forma aggregata¹⁹. Questi ETS "minori" potrebbero costituire circa il 70-75% del totale degli ETS²⁰. Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del DM 7.8.2025 con riguardo agli obiettivi generali dell'attività di controllo, ovverosia la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di iscrizione nel RUNTS e dunque della qualifica di ETS, l'art. 11 comma 1 del decreto individua gli oggetti specifici del controllo ordinario. La tabella sottostante li presenta e sintetizza. Gli oggetti evidenziati in neretto sono quelli su cui devono concentrarsi i **controlli sugli ETS "minori"** di cui poc'anzi si è scritto.

la quale "l'attività di revisione è programmata e condotta da ciascun ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformità nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, a scadenza triennale".

19 Secondo il MLPS, peraltro, questa norma si applica anche agli ETS dotati di personalità giuridica: cfr. circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6.

20 Si tratta di una stima molto approssimativa che chi scrive basa su alcuni dati emergenti da indagini e ricerche statistiche condotte sul settore. Nel Rapporto 2024 sul RUNTS curato dal Ministero del Lavoro e Unioncamere, con la collaborazione dell'Istituto Tagliacarne, si contano circa l'80% di ODV e APS (non trasigrate) e circa il 50% di "altri ETS" con entrate inferiori a 60.000 euro. Anche nelle indagini realizzate da Italia Non Profit per i Rapporti annuali di Terzjus compaiono dati simili. Ad esempio, degli 870 enti intervistati nel 2022 per il secondo Rapporto di Terzjus, più del 69% dichiarava (con riferimento all'esercizio precedente) entrate non superiori a 60.000 euro. L'ISTAT, sebbene con riferimento all'anno 2015 e al settore non profit, già attestava la presenza del 61% di enti non profit con entrate inferiori a 30.000 euro e di quasi il 21% degli enti non profit con entrate comprese tra 30.000 euro e 100.000 euro. Più di recente, il Rapporto Terzo Settore 2024 di Generali-Cattolica parla di 59,8% di ETS con entrate fino a 30.000 euro e del 28,9% di ETS con entrate comprese tra 30.000 e 200.000 euro.

OGGETTI DEI CONTROLLI ORDINARI

- a. **Denominazione correttamente formata e forma giuridica ammissibile e compatibile con la sezione di iscrizione**
- b. L'ente non è un soggetto "escluso" o controllato da soggetti "esclusi" ai sensi dell'art. 4 comma 2 CTS
- c. **Sussistenza del numero minimo di associati, ove richiesto dalla legge, e base sociale non contrastante con le disposizioni di legge**
- d. **Presenza nello statuto degli elementi essenziali richiesti dalla legge**
- e. Effettivo svolgimento di attività di interesse generale in via quanto meno prevalente (senza che risultino violazioni, accertate da altre autorità, di norme particolari che disciplinano l'esercizio di ciascuna attività)
- f. **Regolare svolgimento delle attività diverse**
- g. Regolare svolgimento di raccolte fondi
- h. Non distribuzione di utili, neanche in via indiretta
- i. **Regolare redazione e deposito dei bilanci**
- j. Regolare redazione e deposito del bilancio sociale, ove per legge obbligatorio
- k. Regolare pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 comma 2, ove per legge obbligatoria
- l. Regolare tenuta dei libri sociali obbligatori per legge
- m. (negli enti che si avvalgono di volontari) Rispetto delle norme in materia di volontariato
- n. (nelle ODV e nelle APS) Impiego prevalente di volontari e rispetto del rapporto numerico tra volontari e lavoratori o (nelle APS) associati
- o. (negli enti dotati di personalità giuridica) Sussistenza del patrimonio minimo per la conservazione della personalità giuridica
- p. Sussistenza e regolare composizione e funzionamento degli organi sociali essenziali per legge
- q. **Avvenuta effettuazione delle comunicazioni e depositi al RUNTS obbligatori per legge**
- r. **Insussistenza di cause di scioglimento o estinzione dell'ente**

Giova evidenziare che i controlli ordinari, in ragione della loro natura, **vertono principalmente sull'effettiva operatività e governance dell'ente, ma possono anche riguardare il suo statuto, sebbene non già nella sua interezza ma soltanto in alcuni suoi elementi** (quelli da considerarsi essenziali per legge), e ciò può verificarsi anche nell'ipotesi in cui la conformità a legge dello statuto sia stata preventivamente attestata da un notaio, ai sensi dell'art. 22 comma 2 CTS. Al contrario, non sono sottoposti a controllo gli statuti standard redatti dalle reti associative ed approvati dal MLPS ai sensi dell'art. 47 comma 5 CTS e del conseguente avviso pubblico del 2.5.2023 n. 34/5549 (art. 11 comma 4 del DM 7.8.2025). Essendo anche i **"rami" di enti religiosi** sottoposti ai controlli ordinari, nel loro caso i controlli verteranno sugli elementi essenziali del regolamento depositato al RUNTS.

Come potrà notarsi scorrendo la lista degli oggetti dei controlli ordinari, ve ne sono alcuni che

riguardano soltanto alcune tipologie di enti, individuati sulla base delle sezioni di iscrizione al RUNTS o delle dimensioni economiche, altri che invece inevitabilmente riguardano tutti gli enti. Ad esempio, la lett. n) riguarda soltanto ODV e APS, mentre la lett. a) riguarda tutti gli ETS indistintamente. Ancora, la lett. j) riguarda unicamente gli ETS con entrate superiori ad un milione di euro, laddove la lett. p) riguarda il complesso degli ETS soggetti a controllo. È poi chiaro che più estesa e varia è l'attività svolta dagli ETS, maggiore è l'incidenza dei controlli: ad esempio, solo gli ETS che svolgono attività diverse (oltre a quelle di interesse generale) ed effettuano raccolte fondi sono sottoposti ai relativi controlli di cui, rispettivamente, alle lett. f) e g).

I **controlli straordinari** sono sempre effettuati dagli Uffici del RUNTS (tra gli Uffici la competenza si ripartisce, anche qui, secondo le previsioni di cui all'art. 5 del DM 106/2020) ogni qual volta e

in qualsiasi momento li ritengano opportuni (art. 3 comma 4 del DM 7.8.2025). Pertanto, essi potranno essere disposti dagli Uffici del RUNTS nel caso in cui ricevano un verbale "negativo" di un controllo ordinario, oppure una segnalazione da parte di un'altra amministrazione in merito ad una presunta violazione nel quale un ETS sia incorso, oppure ancora "a campione".

I controlli straordinari non devono necessariamente essere generali, ma possono essere più o meno ampi a seconda delle circostanze del caso, e dunque concernere anche solo uno o più oggetti dell'elenco di cui all'art. 11 comma 1 del DM 7.8.2025, oltre che, eventualmente, la regolare fruizione del *social bonus* (art. 15 comma 1 del DM 7.8.2025). Sono **anch'essi controlli di natura innanzitutto documentale, ferma restando la possibilità di approfondimenti istruttori che richiedano verifiche "in loco"** (artt. 15 e 16 del DM 7.8.2025). Si pensi, ad esempio, al caso di un Ufficio del RUNTS che riceva una segnalazione da parte di un'altra pubblica amministrazione sulla presunta violazione da parte di una ODV affidataria di un servizio del corretto rapporto tra volontari e lavoratori (l'oggetto di cui alla lett. n) dell'elenco). L'Ufficio del RUNTS in questione potrebbe in tal caso disporre un controllo straordinario sulla ODV limitato all'oggetto di cui alla lett. n), richiedendole l'invio della documentazione necessaria a comprovare la regolarità del rapporto, e dunque essenzialmente del libro degli associati, del registro dei volontari e del libro unico del lavoro²¹. La lettura di questi documenti potrebbe essere sufficiente ai fini della valutazione, ma il controllo "in loco" potrebbe rivelarsi necessario allorché vi sia il sospetto che tali documenti siano stati alterati.

Occorre, infine, sottolineare che **i controlli straordinari possono ovviamente riguardare anche gli ETS "minori"** di cui all'art. 11 comma 3 del DM 7.8.2025, anche con riferimento a quelle violazioni che ricadono in uno degli oggetti su cui i controlli ordinari non si concentrano, come ad esempio il regolare svolgimento di attività di raccolta fondi. Anzi, relativamente a questo vasto gruppo di ETS, i controlli straordinari costituiscono l'unico modo per accertare le violazioni di quegli oggetti esclusi dai controlli ordinari.

Quanto ai **rapporti** tra controlli "straordinari" ed "ordinari", l'art. 15 comma 2 del decreto, chiarisce che l'esecuzione di un controllo straordinario non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario, fatta salva una diversa indicazione dell'Ufficio del RUNTS che abbia disposto il controllo straordinario.

5. Il procedimento e i suoi possibili esiti

L'attività di controllo ha avvio, con riguardo a ciascun ETS controllato, nel momento in cui il soggetto "incaricato" ne dà **comunicazione via PEC** all'ente medesimo (artt. 12 comma 1 e 14 comma 1 del DM 7.8.2025). Esclusivamente via PEC devono essere effettuate le comunicazioni tra i soggetti "incaricati" e gli ETS sottoposti all'attività di controllo (art. 12 comma 2).

Il **controllo ordinario** deve concludersi **entro 90 giorni** dal suo avvio (art. 14 comma 1). Costituiscono, tuttavia, cause di **sospensione dei termini** sia le richieste documentali eventualmente formulate all'ente dal soggetto "incaricato" ai sensi

21 Occorre infatti ricordare, a tal proposito, che il MLPS interpreta gli artt. 33 co. 1 e 36, ultimo periodo, CTS nel senso che il rapporto volontari-lavoratori si calcola "per teste", tenendo conto del numero di volontari iscritti nell'apposito registro, e che i lavoratori da considerare sono esclusivamente quelli dipendenti e parasubordinati: cfr. nota Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2021 n. 18244.

dell'art. 13 comma 2 del decreto, sia l'eventuale invito a regolarizzare dallo stesso rivolto all'ETS ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto. Nel primo caso, i termini ricominciano a decorrere dal ventesimo giorno successivo al momento in cui l'ente ha ricevuto la richiesta (art. 14 comma 2). Nel secondo caso, invece, i termini ricominciano a decorrere dal momento in cui il soggetto "incaricato" effettua la verifica della regolarizzazione oppure, nel caso in cui la verifica non sia stata effettuata, dal trentunesimo giorno successivo alla conclusione dei termini assegnati all'ETS per la regolarizzazione (art. 14 comma 3). Nulla impedisce, ovviamente, che si verifichino entrambi gli accadimenti e conseguentemente entrambe le cause di sospensione dei termini.

L'attività di controllo può avere **esito positivo o negativo**.

Se dai controlli non emergono irregolarità, il soggetto "incaricato" sottoscrive il **verbale di avvenuto controllo senza rilievi**, lo trasmette all'ente via PEC e lo carica nel sistema informativo del RUNTS. In tal caso, il soggetto "responsabile" emette e pubblica nel RUNTS l'**attestazione di avvenuto controllo** (art. 13 comma 1 del DM 7.8.2025).

Se invece dai controlli emergono irregolarità, occorre distinguere a seconda che esse siano sanabili o non sanabili, e nel primo caso se siano state sanate oppure no.

Nell'ipotesi di **irregolarità sanabili**, il soggetto "incaricato", fornendo adeguate istruzioni, **invita l'ente alla regolarizzazione** entro un determinato termine variabile da 30 a 90 giorni. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all'ente, l'"incaricato" verifica l'avvenuta regolarizzazione. Se v'è stata regolarizzazione nei termini, l'"incaricato" agisce secondo le medesime modalità previste per i controlli dai quali non emergano

irregolarità, con l'unica differenza che nel verbale dovrà darsi atto dell'intervenuta regolarizzazione (art. 13 comma 2). In caso contrario, invece, il soggetto "incaricato" si comporta come nel caso in cui riscontrasse da subito irregolarità non sanabili. Nell'ipotesi di **irregolarità non sanabili** o, come spiegato, **non sanate**, il soggetto "incaricato" invia il verbale all'ente sottoposto ai controlli, assegnandogli un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso il termine ed esaminate le osservazioni pervenute, l'"incaricato" formalizza nel verbale una proposta motivata, non vincolante per l'Ufficio del RUNTS competente, di adozione del provvedimento da adottarsi nei confronti dell'ETS (art. 13 comma 3).

Infine, qualora il controllo non si sia svolto perché **l'ETS risulta irreperibile**, il soggetto "incaricato" propone all'Ufficio del RUNTS l'adozione del provvedimento di cancellazione dal RUNTS (art. 13 comma 4). Lo stesso accade nell'ipotesi in cui l'ETS sottoposto a controllo **non fornisca nei termini al soggetto "incaricato" le informazioni** richieste in sede di controllo (art. 14 comma 2).

Le medesime regole procedurali si applicano ai controlli straordinari, considerato che, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DM 7.8.2025, *"ai controlli straordinari si applicano le disposizioni che regolano i controlli ordinari, in quanto compatibili"*.

Se è già abbastanza complicato stabilire quali siano le irregolarità rilevanti in sede di controllo²², forse **ancora più complesso è stabilire ex ante e in astratto quali di queste siano "sanabili" e quali non lo siano**. Ed infatti il decreto non classifica le irregolarità a seconda della loro natura, lasciando alla prassi interpretativa e applicativa la loro individuazione in concreto. Si tratta di una scelta pragmatica e opportuna, anche se potenzialmente foriera di difficoltà operative,

22 Di particolare interesse, ad esempio, è la questione relativa a che trattamento riservare, sotto il profilo dei controlli esterni di cui al decreto in commento, alle violazioni di disposizioni statutarie aventi ad oggetto il funzionamento

soprattutto nella prima fase di avvio del nuovo sistema dei controlli.

Muovendo dall'elenco degli oggetti dei controlli di cui all'art. 11 comma 1 del decreto, **sanabili appaiono le eventuali irregolarità connesse agli oggetti di cui alle lett. a), b), c), d), i), j), k), l), o) e q)²³.**

Ai fini della regolarizzazione potrà servire, a seconda dei casi, una modifica statutaria o un'operazione più complessa, come la trasformazione dell'ente ai sensi dell'art. 42-bis c.c., una variazione della compagine sociale, la predisposizione e approvazione di documenti mancanti, uno o più atti di deposito al RUNTS. Non è ovviamente scontato che l'ente riesca a sanare l'irregolarità (si pensi al caso in cui l'assemblea non approvi l'operazione di trasformazione o il bilancio mancante che è necessario depositare al RUNTS), ma in linea di principio nulla impedisce ad esso di farlo.

Relativamente invece ad irregolarità inerenti agli altri oggetti di cui al menzionato elenco, la regolarizzazione appare più problematica o quanto meno appare irrealizzabile per le irregolarità pregresse, ormai compiute. Ad esempio, se un ETS non ha svolto attività di interesse generale per un certo periodo di tempo prima dell'accertamento o se ha realizzato tali attività senza le dovute

autorizzazioni previste dalla normativa di settore applicabile (lett. e), la violazione costituisce un fatto storico in quanto tale non suscettibile di regolarizzazione *ex post*. Ciò che può verificarsi è che l'ETS non ponga più in essere la condotta irregolare, ma quel che è stato fatto non può più essere disfatto. Alle medesime conclusioni può pervenirsi con riferimento alle ipotesi in cui attività diverse o raccolte fondi siano state svolte in violazione della normativa applicabile (lett. f-g) o siano stati distribuiti utili, in forma diretta o indiretta, a soci o amministratori (lett. h). Di più incerta collocazione sono invece, da questo punto di vista, le violazioni relative alle lett. m), n) e p): probabilmente alcune di esse possono ritenersi sanabili (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di una persona che risulti contestualmente presente sia nel registro dei volontari che nel libro unico del lavoro oppure alla nomina per cooptazione di un amministratore da parte dell'organo di amministrazione che sia stata successivamente ratificata dall'assemblea), mentre altre no (se un ETS non ha assicurato i propri volontari, questo fatto storico non è sanabile). Allorché l'irregolarità sia ritenuta **non sanabile**, diventa ancora più delicata la questione delle **"sanzioni" applicabili all'ETS** che l'abbia realizzata.

degli organi associativi. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'assemblea sia stata convocata con modalità diverse da quelle prescritte dallo statuto dell'associazione. È questa irregolarità rilevabile in sede di controlli *ex DM 7.8.2025*? Può tale evento concretizzare un'ipotesi di funzionamento non corretto dell'organo assembleare, ricadente nella previsione di cui all'art. 11 co. 1 lett. p) del decreto? A noi pare che tale irregolarità non sia accertabile in questa sede, bensì soltanto adendo la giustizia civile ai sensi del codice civile. Vi sono delle questioni interne che attengono al rapporto tra soci ed ETS che sono irrilevanti sotto il profilo della normativa promozionale del CTS e hanno un rilievo esclusivamente civilistico, potendo condurre all'impugnazione e all'annullamento delle delibere invalide e/o a responsabilità degli amministratori. Un altro caso può essere emblematico, questa volta con riferimento alla lett. n) dell'art. 11 co. 1 del decreto. Com'è noto, a seguito della modifica intervenuta nel 2024, le APS possono oggi avere volontari remunerati nei limiti del 20% degli associati e non più del 5%, come in precedenza. Cosa accade nel caso in cui lo statuto preveda il limite del 5% (un limite più stringente che lo statuto di una APS può legittimamente imporre) ma gli amministratori assumano lavoratori in numero superiore al 5%, sebbene pur sempre inferiore al 20% degli associati? Anche in questo caso, la questione dovrebbe ritenersi meramente interna e non suscettibile di accertamento da parte dei soggetti "incaricati" ai sensi del DM 7.8.2025, poiché quel che importa è il rispetto del limite di legge e non già del limite inferiore a quello di legge eventualmente previsto dallo statuto.

23 Per quanto riguarda le lett. i) e j) si veda, del resto, quanto previsto in sede di normativa primaria dall'art. 48 co. 4 CTS, che dispone appunto la diffida a regolarizzare prima della cancellazione dell'ente inadempiente dal RUNTS.

Passando proprio al tema dei provvedimenti assumibili dall'Ufficio del RUNTS che abbia ricevuto un **verbale "negativo"** ad esito di un controllo ordinario, l'art. 17 del DM 7.8.2025 prevede che l'Ufficio possa:

- disporre un **controllo straordinario**;
- **diffidare l'ente a regolarizzare** la situazione entro un certo termine (non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, detratto il termine per regolarizzare eventualmente già assegnato all'ente dal soggetto "incaricato"), decorso inutilmente il quale l'Ufficio disporrà la **cancellazione** dell'ente dal RUNTS;
- **avviare il provvedimento di cancellazione dell'ente** dal RUNTS nei casi di irreperibilità dell'ente, di mancata regolarizzazione nei termini indicati nella diffida o di **irregolarità non sanabili**²⁴.

Dalla lettura delle norme appare chiaro che in effetti l'unica sanzione contemplata sia la cancellazione dell'ente dal RUNTS, cui possono eventualmente aggiungersi le sanzioni amministrative di cui agli artt. 91 comma 1 CTS²⁵ e 2630 c.c. cui l'art. 48 comma 5 CTS fa rinvio²⁶.

Gli effetti della cancellazione sono molto gravi per l'ETS che la subisca: non solo l'ente perderà la qualifica, ma sarà altresì tenuto a devolvere ad altri ETS il patrimonio accumulato dal momento dell'ingresso nel RUNTS (si vedano a tal riguardo gli artt. 50 comma 2 CTS e 25 comma 1 del DM

106/2020). Non è, peraltro, escluso che l'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dei propri poteri, ricevuta dall'Ufficio del RUNTS comunicazione dell'intervenuta cancellazione, faccia altresì valere la violazione di norme fiscali.

Se da un lato la gravità della sanzione è la naturale conseguenza della natura qualificatoria della normativa violata, dall'altro lato proprio questa circostanza dovrebbe spingere gli Uffici del RUNTS ad un uso prudente, equilibrato e parsimonioso dello strumento della cancellazione, eventualmente valorizzando modalità riparatorie di irregolarità apparentemente non sanabili (si pensi, ad esempio, alla restituzione degli utili da parte dell'associato che li abbia percepiti, all'espulsione del medesimo associato dall'associazione, nonché alla revoca e sostituzione degli amministratori che tale distribuzione abbiano disposto, quali forme di riparazione di una violazione apparentemente non sanabile ma di fatto sanata da condotte di questo tipo) e dando rilievo alle sole **violazioni gravi, continue e/o reiterate**. Del resto, che una irregolarità apparentemente insanabile possa essere in linea di principio sanata attraverso comportamenti riparatori posti in essere dall'ETS risulta chiaramente confermato – con riferimento allo svolgimento di attività "diverse" – dalle disposizioni del DM 19.5.2021 n. 107. L'art. 4 di questo decreto prevede

24 Sul procedimento e provvedimento di cancellazione si confronti la disciplina contenuta negli artt. 23-25 del DM 106/2020.

25 Tale norma prevede che *"in caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro"*.

26 L'art. 2630 c.c. dispone quanto segue: *"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"*.

infatti che, nel caso di avvenuto sfioramento del limite di legge fissato per le attività diverse, l'ETS che ha realizzato la violazione possa adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie e attività principali di interesse generale inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente, in tal modo evitando – grazie a questa compensazione – la sanzione della cancellazione dell'ETS dal RUNTS. Un analogo discorso potrebbe dunque valere e applicarsi per irregolarità di altra natura, inclusa la distribuzione occasionale ed episodica di utili.
De iure condendo, si potrebbero inoltre introdurre

sanzioni alternative ma pur sempre compatibili con la natura qualificatoria della normativa violata, come ad esempio la sospensione dell'iscrizione, che lascerebbe l'ente nel RUNTS privandolo però della qualifica (e dei relativi benefici) per un determinato periodo di tempo. Tale sanzione avrebbe tanto più senso se si pensa che, nella disciplina vigente, all'ente cancellato dal RUNTS non è impedito formulare una nuova domanda di iscrizione anche solo il giorno successivo a quello della cancellazione (sicché la vera sanzione diventa la perdita del patrimonio "incrementale", peraltro ove sussistente, che si ricollega, come ricordato, alla cancellazione dal RUNTS).

I POSSIBILI ESITI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ESITI DEL CONTROLLO	ATTI CONSEGUENTI	ATTI INTERLOCUTORI	ESITI DEL PROCEDIMENTO
Nessuna irregolarità	Il soggetto "incaricato" redige e sottoscrive il verbale di avvenuto controllo senza rilievi	Il soggetto "incaricato" trasmette il verbale all'ETS e lo carica nel RUNTS	Il soggetto "responsabile" pubblica nel RUNTS l'attestazione di avvenuto controllo
Irregolarità sanabili successivamente sanate	Il soggetto "incaricato" invita l'ETS a regolarizzare la situazione entro un certo termine	Il soggetto "incaricato" trasmette il verbale all'ETS e lo carica nel RUNTS	Il soggetto "responsabile" pubblica nel RUNTS l'attestazione di avvenuto controllo
Irregolarità non sanabili o non sanate	Il soggetto "incaricato" trasmette il verbale al competente Ufficio del RUNTS con proposta di adozione di un provvedimento nei confronti dell'ETS	L'Ufficio del RUNTS dispone un controllo ulteriore oppure diffida l'ente a regolarizzare la situazione entro un certo termine	L'Ufficio del RUNTS avvia il procedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS e dispone eventuali sanzioni aggiuntive

6. Le norme specifiche sui controlli sulle fondazioni del Terzo settore

Gli ETS in forma di fondazione sono ovviamente

soggetti ai controlli di cui al decreto ministeriale in commento al pari degli ETS in forma di associazione (o di comitato)²⁷. V'è anzi per questi ETS qualcosa di più su questo fronte. I controlli di cui al DM 7.8.2025 possono infatti essere utilizza-

²⁷ Ricordiamo qui che gli enti costituiti in forma di fondazione possono iscriversi soltanto nelle sezioni Enti filantropici ed Altri enti del terzo settore del RUNTS, oltre che nella sezione Imprese sociali del Registro delle imprese.

ti dagli Uffici del RUNTS per l'esercizio di alcuni poteri sulle fondazioni che l'art. 90 CTS loro attribuisce (art. 1 comma 3 del DM 7.8.2025). Segnatamente, l'art. 90 CTS stabilisce che *"i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del RUNTS"* (e non già o non più da Prefetture e Regioni, che rimangono competenti esclusivamente per le fondazioni non iscritte al RUNTS)²⁸.

In attuazione di questa norma di legge, l'art. 11 comma 2 del DM 7.8.2025, dispone che *"se l'ente ha la forma giuridica di fondazione, mediante il controllo ordinario si accerta anche che:*

- a) lo scopo non è divenuto irrealizzabile;*
 - b) non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;*
 - c) gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge".*
- Il successivo art. 17 comma 2 del DM 7.8.2025, chiarisce che, nel caso di ETS costituiti in forma di fondazione, il competente **Ufficio del RUNTS** può, prima di procedere all'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS:

- a. **provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori** o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi;
- b. sciogliere l'amministrazione e **nominare un commissario straordinario**, qualora gli amministratori non agiscono o non hanno agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;

c. porre in essere gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla legge.

I controlli sulle fondazioni ETS, per questo intrecciarsi della normativa civilistica con quella qualificatoria del Terzo settore, finiranno dunque per costituire, molto probabilmente, un capitolo a se stante nel panorama complessivo dell'attività di controllo sugli ETS, che richiederà specifiche competenze in capo ai soggetti "responsabili" per affrontare delicate questioni interpretative ed applicative non prive di risvolti sull'operatività delle fondazioni del Terzo settore.

7. Entrata in vigore e iter di attuazione

Il decreto "controlli" è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 23), cioè il **16 settembre 2025**. Ciò significa che le sue regole e principi sono immediatamente applicabili all'attività di controllo che gli Uffici del RUNTS abbiano attualmente in corso di svolgimento. L'assenza del decreto "controlli", infatti, non impediva agli Uffici del RUNTS di vigilare sul rispetto della normativa da parte degli ETS iscritti al RUNTS.

Tuttavia, affinché il decreto "controlli" entri a pieno regime, quanto meno con riferimento ai controlli "ordinari", è ancora necessario innanzitutto che il competente Ufficio del MLPS approvi con decreto i **modelli di verbale** dei controlli ordinari e straordinari, ciò che sarebbe dovuto avvenire intorno alla metà di novembre dell'anno di pub-

²⁸ Nel caso di fondazioni già costituite, Prefetture e Regioni rimangono competenti sino all'eventuale iscrizione di tali fondazioni nel RUNTS. Ciò può dar luogo ad un conflitto di norme con riferimento ai poteri spettanti ai notai ai sensi dell'art. 22 CTS. Si veda proprio a tal riguardo, per un caso concreto e un'interpretazione non condivisibile del Consiglio di Stato, il recente scritto di Sanna P. "Chi controlla le modifiche statutarie di una fondazione intenzionata a diventare ETS? Su un discutibile parere del Consiglio di Stato", www.terzjus.it, 29.10.2025. Sullo stesso tema cfr. anche Boggiali D., Fici A., Guglielmo R. "L'accesso al RUNTS di enti iscritti nel registro delle persone giuridiche (Nota a Cons. Stato, Parere 22 agosto 2025, n. 932)", *Notiziario CNN*.

blicazione del decreto (sessanta giorni dall'entrata in vigore è infatti il termine previsto dall'art. 5 del decreto medesimo) e in secondo luogo che il medesimo Ufficio del MLPS individui con decreto **la data dalla quale decorre** il termine di cui all'art. 10 comma 1 del decreto, ovvero **il triennio entro il quale ciascun ETS deve essere sottoposto a controllo "ordinario"** (art. 21 comma 1 del DM 7.8.2025). Tale data dovrà essere definita *"sulla base dello stadio di attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli"* (art. 10 comma 1).

Peraltro, al fine di favorire un avvio "morbido" della macchina dei controlli, il decreto prevede che nel primo triennio di sua applicazione, i controlli ordinari possano anche riguardare soltanto il 55% degli ETS da sottoporre complessivamente a controllo (art. 21 comma 2).

8. Alcune conclusioni

La pubblicazione del decreto "controlli" segna un passaggio fondamentale nello stato di attuazione della Riforma del 2017 che, ormai, dopo questo decreto (e il ricevimento della *comfort letter* in materia fiscale) può ritenersi (quasi del tutto) completata.

Il decreto "controlli" si colloca indubbiamente sulla scia di altri provvedimenti del genere (in materia di imprese sociali e di società cooperative), dai cui contenuti ha tratto ispirazione, pur nel rispetto delle norme particolari dettate dalla fonte primaria in materia, cioè il Codice di cui al DLgs. 117/2017. Di particolare interesse è, tuttavia, l'**afflato di "sussidiarietà"** di cui è intriso il decreto. Il MLPS ha chiaramente spinto il più possibile verso il coinvolgimento nell'attività di controllo di quegli enti di secondo livello cui il le-

gislatore della Riforma ha attribuito una funzione di propulsione e traino dell'intero settore, ovvero le reti associative (in particolar modo, ma non esclusivamente, quelle nazionali) e i CSV. Reti e CSV sono perciò chiamati all'assunzione di una responsabilità forte in materia di controlli, ciò che per essi costituisce una nuova sfida (e allo stesso tempo una opportunità) alla quale non dovrebbero sottrarsi nell'interesse degli enti loro aderenti (soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni) e dell'intero sistema "Terzo settore", che sulla loro capacità tecnica conta a fini di consolidamento ed ulteriore sviluppo.

La disciplina dei controlli rappresenta una sfida anche per altri attori fondamentali del nuovo ordinamento del Terzo settore, come gli Uffici del RUNTS. Ad essi spetterà non solo tradurre in scelte concrete lo spirito di sussidiarietà che anima la nuova disciplina, ove possibile trasferendo mediante "convenzionamento" ai soggetti "autorizzati" la competenza relativa al controllo degli enti non aderenti, ma anche interpretare e applicare con saggezza e moderazione la nuova disciplina, tenendo conto delle finalità del controllo e più in generale della normativa sul Terzo settore.

Proprio a questo riguardo, il MLPS potrà dare un contributo decisivo, come del resto è già avvenuto in altre occasioni. Circolari, note ed altri atti ministeriali potranno opportunamente risolvere, in chiave di certezza del diritto ed uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale, le diverse questioni che la materia dei controlli inevitabilmente porrà ai suoi diversi attori.

Non di minor conto sono le sfide che attendono i professionisti che ricopriranno la veste di "incaricati" e il ruolo importante che a questo riguardo gli ordini professionali potranno giocare in sede di formazione di professionisti chiamati ad assumere questa funzione così delicata.

OFFERTA RISERVATA AI LETTORI DI TERZJUS

Il trimestrale online di analisi interpretativa e approfondimento degli aspetti civilistici, fiscali, contabili e previdenziali relativi alla gestione degli enti del mondo del Terzo settore (enti non commerciali, ONLUS, impresa sociale, Associazioni sportive, Associazioni di promozione sociale ed Organizzazioni di volontariato) e delle società cooperative.

Le Sezioni

La Rivista si articola in sei Sezioni:

- Enti e società
- Normativa e fiscalità
- Contabilità, bilancio e controlli
- Lavoro e previdenza
- Finanziamenti e agevolazioni
- Giurisprudenza e prassi

I contenuti online

Accedendo all'Area riservata nel sito eutekne.it, gli abbonati possono consultare e stampare i singoli articoli in PDF e HTML, i documenti e le carte di lavoro ed effettuare ricerche testuali.

Direzione scientifica

Luciano DE ANGELIS: Area Enti e società

Francesco NAPOLITANO: Area Normativa e fiscalità

Ermando BOZZA: Area Contabilità, bilancio e controlli



OFFERTA RISERVATA

Se scegli di abbonarti alla Rivista
ti abbiamo riservato una speciale **offerta di abbonamento** sulle **quote 2026**.

MODULO D'ORDINE (inviare a mezzo e-mail, fax o posta)

QUOTE DI ABBONAMENTO 2026

OFFTERZ25

OFFERTA RISERVATA AI LETTORI DI TERZJUS

OFFERTA VALIDA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025

Abbonamento alla Rivista trimestrale

Terzo settore, non profit e cooperative

Rivista trimestrale

QUOTA IN OFFERTA

QUOTA ORDINARIA

- 4 numeri online + 4 newsletter

☐ € 140.00 (+ IVA 4%)

~~€ 220.00~~ (+ IVA 4%)

+

numeri online arretrati in OMAGGIO

DATI FATTURAZIONE:

Ragione Sociale / Cognome Nome

Partita IVA / Codice Fiscale

Indirizzo

N.

Cap.

Città

Prov.

E-mail

Telefono

Fax

CONDIZIONI E DURATA DEGLI ABBONAMENTI:

Per abbonarsi è necessario compilare il modulo d'ordine in ogni sua parte e inviarlo, assieme alla ricevuta di pagamento, via fax al n. 011.562.76.04 o e.mail info@eutekne.it.

L'abbonamento ha durata di un anno dal 1.1.2026 al 31.12.2026. Sugli abbonamenti in promozione od oggetto di offerte di periodo si applicheranno le condizioni presenti al momento del rinnovo. Al fine di assicurare la continuità nell'invio della rivista, l'abbonamento si intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 gg prima della scadenza dell'abbonamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

con bonifico su c/c INTESA SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - Torino - IBAN IT12G0306909217100000061135 - intestato a Eutekne spa - Via San Pio V 27 - 10125 Torino

L'attestazione di pagamento è valida come documento fiscale di spesa. Il prezzo dell'abbonamento è al netto di IVA 4%.

PRIVACY:

Ai sensi dell'art.13 Reg. UE 679/2016, i Vostri dati personali verranno trattati e comunicati, anche con mezzi elettronici e/o automatizzati, direttamente e/o tramite terzi, per le finalità necessarie alla fruizione del presente servizio, erogato da Eutekne S.p.A., in relazione agli obblighi contrattuali e legali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l'accesso al periodo omaggio del servizio, l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di fruirne. Previo consenso revocabile in qualsiasi momento, i dati sono trattati con le medesime modalità per ricerche di mercato/indagini statistiche e per invio (anche tramite terzi) di materiale pubblicitario e/o informativo per finalità promozionali e commerciali su attività e iniziative di Eutekne S.p.A. I dati saranno conservati in attuazione degli obblighi previsti dalla legge. Il titolare e responsabile del trattamento è Eutekne S.p.A., presso cui è disponibile l'elenco dettagliato dei soggetti responsabili del trattamento, oltre al responsabile della protezione dei dati se nominato, e dei terzi ai quali i dati potranno essere comunicati per le finalità sopra elencate. L'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 Reg. UE 679/2016, tramite richiesta inoltrata a Eutekne S.p.A., Via San Pio V n. 27, 10125, Torino, e-mail: privacy@eutekne.it o dpo@eutekne.it. Versione integrale dell'informativa sul sito www.eutekne.it/Public/Privacy.aspx

Data _____

Firma _____